

Regolamento

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I FINALITA'

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, ai sensi dell'art. 47 dello statuto comunale.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. L'Albo delle Associazioni è uno strumento che offre una serie di vantaggi sia alle associazioni iscritte sia all'amministrazione comunale di Taranto. Da una parte facilita le associazioni iscritte nell'ottenere le autorizzazioni necessarie ad organizzare attività rivolte ai cittadini negli "spazi multiuso" comunali. Dall'altra permette al Consiglio Comunale, attraverso le commissioni, di programmare una serie di iniziative culturali ricreative, sportive e sociali insieme alle associazioni iscritte. L'iscrizione garantisce alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune nonché alla possibilità di ottenere contributi, risorse se altri ausili finanziari relativamente a progetti di servizi di interesse collettivo.

Requisiti per l'iscrizione

Art. 2

1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni con sede operativa nella città di Taranto.
2. Non possono essere iscritti all'Albo: a) i partiti politici; b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria; c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Iscrizione

Art. 3

1. La richiesta di iscrizione all'Albo, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria Generale.
2. Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati a termini di legge, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - a. finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
 - b. quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale in una o più delle sezioni tematiche di cui al precedente comma.
 - c. divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - f. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed una relazione delle attività svolte;
 - g. obbligo di presentazione di una relazione esplicativa delle attività svolte nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

Art. 4

Le associazioni di volontariato vengono iscritte di diritto all'Albo, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del Decreto Regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte in registri regionali previsti da specifiche leggi della Regione Puglia nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'Albo

Art. 5

1. La Direzione Comunale responsabile del procedimento di iscrizione all'Albo è la Direzione comunale Affari Generali.
2. Il termine del procedimento è fissato in trenta giorni e decorre dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il dirigente, ricevuta la richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni, ne cura

l'istruttoria. Decorsi 30 gg. dalla data di protocollazione della richiesta senza che sia intervenuta relativa decisione la richiesta s'intende accolta salvo eventuali comprovate esigenze di perfezionamento della procedura.

4. Il Dirigente, nei successivi 30 gg. provvede all'iscrizione e all'aggiornamento del relativo albo dandone successiva comunicazione.

5. Il Dirigente provvede altresì a cancellare dall'albo, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

6. La Direzione Affari Generali cura con periodicità annuale l'aggiornamento dell'Albo. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il mantenimento dei requisiti .

7. La mancata presentazione della documentazione richiesta, di cui al precedente comma 4, comporta il blocco dell'istruttoria procedimentale.

Obblighi delle associazioni iscritte all'Albo

Art. 6

1. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione dall'albo.

2. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione, tranne per le iniziative ufficialmente condivise ed autorizzate dall'Amministrazione.

Cause di cancellazione dall'Albo

Art. 7

a) Sopravvenuta perdita dei requisiti di iscrizione presenti nel regolamento.

b) Mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

c) Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

d) L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

AREE D'INTERVENTO

Individuazione aree di intervento

Art. 8

1. Le aree d'intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite: - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente; - alle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative; - alle attività umanitarie, socio – assistenziali - sanitarie e del volontariato; - allo sviluppo economico; - alla promozione e sviluppo del turismo; - alle attività sportive e ricreative del tempo libero; al disagio giovanile ed ai minori.

2. Per ciascuna area d'intervento sono individuate, negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

Art. 9

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.

Aree delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative

Art. 10

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati.

Area delle attività umanitarie, socio – assistenziali -sanitarie e delle organizzazioni di volontariato

Art. 11

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico, del disagio dei minori e dei giovani.

Area dello sviluppo economico

Art. 12

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

- a. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio comunale;
- b. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa.

Area della promozione e sviluppo del turismo

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico - ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

Area delle attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero

Art. 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini del Comune con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani.

2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività

sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

3. Il Comune può concedere contributi, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico, a carattere locale, nazionale e internazionale, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

4. Il Comune può altresì concedere contributi a sostegno dell'attività agonistica di cittadini che si siano particolarmente distinti nello sport, praticato a livello regionale, nazionale o internazionale e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.

Assegnazione in comodato d'uso di locali di proprietà comunale.

Art. 15

a) L'Assegnazione di comodato d'uso di locali di proprietà comunale avverrà seguendo le modalità indicate stabilite nel vigente regolamento comunale sul patrimonio.

b) L'utilizzo dell'immobile per motivi diversi da quelli istituzionali associativi, determina la revoca del comodato e la cancellazione dall'albo.

CAPO III

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE

Art. 16

Le associazioni interessate all'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato dovranno e/o rappresentare richiesta di iscrizione redatta su ALLEGATO Modello A.

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune www.comune.taranto.it SEZIONE SERVIZI SOCIALI.

Presentazione delle domande

Art. 17

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi modelli, corredate di tutti i documenti necessari ed ivi elencati dovranno pervenire al protocollo generale dell'Ente susseguentemente all'approvazione di questo Regolamento dal Consiglio Comunale. Per quanto non contemplato si rinvia alle norme del Regolamento comunale e del Codice Civile.

Disposizioni finali

Art. 18

1. L'Albo comunale delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia quali il CTS e gli eventuali decreti attuativi che ne seguiranno.